

## DECRETO SOSTEGNI - LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

In data 23 Marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 41/2021, meglio noto come Decreto Sostegni, che ha introdotto le seguenti disposizioni:

### A. Proroga ammortizzatori sociali: art.8 commi da 1 a 8

Vengono previsti ulteriori periodi di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro a favore delle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 con riferimento ai lavoratori in forza al 23.03.2021.

In particolare:

1. Cassa integrazione ordinaria: 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
2. Cassa integrazione in deroga e Assegno ordinario (Fis e Fsba): 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Tutti i trattamenti descritti non sono soggetti al contributo addizionale e possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps sia con la modalità di anticipo del datore di lavoro con successivo conguaglio.

### B. Proroga divieto di licenziamento: art. 8 commi da 9 a 11

Fino al **30 giugno 2021** resta preclusa ai datori di lavoro rientranti nel campo della cassa integrazione ordinaria (CIGO) la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo mentre per tutte le altre imprese il divieto è esteso fino al **31 ottobre 2021**.

Sono esclusi da tale divieto:

1. i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa anche in caso di messa in liquidazione dell'azienda senza continuazione anche parziale dell'attività
2. i licenziamenti in caso di fallimento
3. i licenziamenti per accordo sindacale con incentivo all'esodo
4. i **licenziamenti disciplinari** ossia per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. (Trattasi di recessi motivati da gravi violazioni da parte del dipendente delle norme di Legge e/o di contratto che rendono impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro)
5. i licenziamenti determinati dal superamento del **periodo di comporta**
6. i licenziamenti dei **dirigenti**
7. i licenziamenti durante o al termine del **periodo di prova**
8. i licenziamenti dei **lavoratori domestici**
9. i licenziamenti dei **collaboratori coordinati e continuativi**
10. la risoluzione del **rapporto di apprendistato** al termine del periodo formativo.

C. Contratto a tempo determinato

Il Decreto Sostegni ha confermato, per tutto il 2021, la **deroga** sulle causali dei **contratti a tempo determinato**. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare o prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, **fermo restando il limite massimo di durata del contratto pari a 24 mesi**.

Lo Studio resta a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento.

Nembro, 02 Aprile 2021

**Marina Carrara**  
*Consulente del Lavoro*